

## SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015

Giorni rispetto alla votazione	Data	Adempimenti	Riferimenti normativi	Tematiche
Entro il 60° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 1 aprile 2015 - <b>DATA FISSATA IL 27 MARZO 2015</b>	<b>Emanazione del decreto di convocazione dei comizi</b> da parte del Presidente della Giunta e sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Art. 11 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Emanazione del decreto di convocazione dei comizi
Dalla data del decreto di indizione delle elezioni (entro il 60° giorno antecedente la votazione)	Dal 1 aprile 2015 - <b>PER LE ELEZIONI REGIONALI 2015 DAL 27 MARZO 2015</b>	<b>Le firme dei sottoscrittori necessarie per la presentazione delle liste sono valide se risultano autenticate a partire da tale data.</b>	Artt. 14 e 15 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Adempimenti delle liste e dei candidati
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 27 marzo 2015	<b>Obbligo per i comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti</b> , in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.	Artt. 20 e 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 27 marzo al 31 maggio 2015	<b>Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale</b> ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 27 marzo al 31 maggio 2015	<b>Nelle trasmissioni informative</b> riconducibili ad una testata giornalistica di <b>telegiornali o giornali radio, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata</b> esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. <b>In tutte le altre trasmissioni la loro presenza è vietata.</b>	Artt. 20 e 1 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 27 marzo al 31 maggio 2015	<b>Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.</b> Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.	Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 27 marzo 2015	La <b>comunicazione politica radio-televisiva</b> si svolge nelle seguenti forme: <b>tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste</b> e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) <b>per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare</b> , nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) <b>per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione</b> che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno <b>un quarto degli elettori</b> chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di <b>soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute</b> , tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle elezioni	Dal 27 marzo al 29 maggio 2015	<b>Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate</b> edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi <b>in condizioni di parità fra loro.</b> Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale: a) <b>annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;</b> b) <b>pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;</b> c) <b>pubblicazioni di confronto tra più candidati.</b> La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.	Art. 7 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni	Dal 28 marzo 2015	<b>Possibilità di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale</b> , tranne per i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.	Art. 5 l. 23 febbraio 1995, n. 43 e art. 7 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 16 aprile 2015	<b>Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi</b> con cui si comunica agli elettori la data di svolgimento delle elezioni.	Art. 11 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dall'1 maggio 2015	<b>Inizio della propaganda elettorale</b> a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murari, purché effettuata negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. È vietata ogni forma di <b>propaganda elettorale luminosa o figurativa</b> , a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, e il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212 e artt. 20 e 3 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dall'1 maggio 2015	<b>Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.</b>	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dall'1 maggio 2015	<b>Inizio della possibilità di invio di materiali di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata.</b>	Artt. 20 e 17 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Dalle ore 8 alle ore 20 del 30° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 29° giorno antecedente la votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 dell'1 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 del 2 maggio 2015	<b>Presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.</b> La procedura per la presentazione delle candidature a consigliere e presidente è diversa, ma con alcuni aspetti comuni. Ad entrambe vanno allegati i certificati dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali di un comune della circoscrizione; la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato (contenente la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle clausole di incandidabilità previste dalla legge 55/1990); il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; un modello di contrassegno della lista in triplice esemplare. Il contrassegno non può essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da altri partiti o gruppi politici, non può contenere simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, in Parlamento o in Parlamento europeo e non può riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa. Le liste per l'elezione dei consiglieri regionali devono essere presentate alla cancelleria del tribunale accompagnate con la dichiarazione di presentazione della lista che deve contenere la dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente e il relativo contrassegno con dichiarazione di accettazione da parte del candidato Presidente, e l'indicazione di due delegati autorizzati alla presentazione della lista, a designare i rappresentanti di lista nei seggi e presso gli uffici centrali circoscrizionali e a dichiarare il collegamento con un candidato Presidente. Le liste per l'elezione dei consiglieri regionali devono essere sottoscritte da almeno 750 e non più di 1.100 elettori nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; da almeno 1.000 a non più di 1.500 nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; da almeno 1.750 a non più di 2.500 nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 abitanti; da almeno 2.000 a non più di 3.000 nelle circoscrizioni più grandi. Gli elettori possono sottoscrivere una sola lista di candidati oppure una lista di candidati e la candidatura a Presidente della Giunta collegata. Le firme devono essere autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni. La sottoscrizione non è richiesta per le liste espressione di gruppi consiliari presenti in Consiglio e le liste che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari presenti in Consiglio al momento della convocazione dei comizi. Tale dichiarazione è conferita dal Presidente del gruppo consiliare per una sola lista. La candidatura a consigliere regionale è consentita in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché con lo stesso simbolo.  La candidatura del Presidente della Giunta dev'essere presentata alla cancelleria della Corte d'appello accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste presentate in non meno di 4 circoscrizioni (con analogha dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste stesse), l'indicazione di due delegati autorizzati alla presentazione della candidatura e a designare i rappresentanti del candidato nei seggi e presso l'Ufficio centrale regionale. Tale candidatura dev'essere sottoscritta da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori della regione, le cui firme devono essere autenticate. È esonerata dalla sottoscrizione la candidatura collegata alle liste a loro volta esonerate sulla base dei criteri sopraindicati.	Artt. 14 e 15 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Adempimenti delle liste e dei candidati

Dalla data di presentazione delle candidature	Dal 2 maggio 2015	<p><b>Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi</b>, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;</p> <p>b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, <b>tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche</b>;</p> <p>c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;</p> <p>d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;</p> <p>e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;</p> <p>f) <b>nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione</b>;</p> <p>g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.</p> <p>La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica.</p>	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Entro il 28° giorno antecedente la votazione e successivamente fino al 23° giorno antecedente la votazione	Entro il 3 maggio 2015 e successivamente fino all'8 maggio 2015	Entro le 12 ore successive al termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale che, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite delle tre circoscrizioni e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro le 24 ore successive al termine per la loro presentazione, <b>verifica le liste presentate e le ricusa o le modifica</b> ove previsto. I delegati di lista possono prendere visione delle scelte effettuate entro la stessa sera e presentarsi eventualmente ad udienza il giorno successivo alle ore 9 e consegnare nuovi documenti o un nuovo contrassegno. L'Ufficio centrale circoscrizionale delibera seduta stante e le sue decisioni sono comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata. Contro tali decisioni i <b>delegati possono ricorrere entro 24 ore all'Ufficio centrale regionale</b> presentando ricorso alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi e comunica le sue decisioni nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.	Artt. 14 e 16 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Entro il 6 maggio 2015	<b>Invio a cura dei comuni ai cittadini italiani residenti all'estero della cartolina-avviso</b> recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che l'elettore potrà ritirare il certificato elettorale presso l'ufficio comunale competente e che l'esibizione della cartolina darà diritto ad usufruire delle facilitazioni di viaggio per votare nel proprio comune di iscrizione.	Art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 40	Voto degli italiani all'estero
Entro il 23° giorno antecedente la votazione e successivamente fino al 18° giorno antecedente la votazione	Entro l'8 maggio 2015 e successivamente fino al 13 maggio 2015	Entro il sesto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta, l'Ufficio centrale regionale <b>verifica le candidature presentate e le ricusa o le modifica</b> ove previsto. I delegati dei candidati possono prendere visione delle contestazioni entro la stessa sera e presentarsi eventualmente ad udienza il giorno successivo alle ore 9 e consegnare nuovi documenti o un nuovo contrassegno. L'Ufficio centrale regionale delibera seduta stante e le sue decisioni sono comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata. Contro tali decisioni i <b>delegati possono ricorrere entro 24 ore allo stesso Ufficio regionale</b> presentando ricorso alla cancelleria dello stesso ufficio. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi e comunica le sue decisioni nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.	Art. 17 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Adempimenti delle liste e dei candidati
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Dal 16 maggio 2015	<b>Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere</b> , nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, <b>i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto</b> degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.	Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Entro l'8° giorno antecedente la votazione	Entro il 23 maggio 2015	<b>Obbligo per i sindaci di pubblicare</b> nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici <b>il manifesto contenente le liste dei candidati e i relativi contrassegni nell'ordine sorteggiato</b> .	Art. 18 l.r. 16 gennaio 2012, n. 5	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione	Dal 29 al 31 maggio 2015	<b>Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, la consegna dei duplicati e il rinnovo delle tessere elettorali</b> dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle 7 alle 23).	Art. 400 lettera g) l. 27 dicembre 2013, n. 147	Adempimenti delle amministrazioni comunali

Entro il venerdì o il sabato o la mattina del giorno della votazione	Entro il 29 maggio oppure entro il 30 o la mattina del 31 maggio 2015	<b>Designazione dei delegati delle liste e dei candidati presso i seggi</b> da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature. L'atto di designazione dei delegati presso i seggi dev'essere presentato al segretario del comune entro il 29 maggio oppure direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 30 maggio o la mattina del 31 maggio, purché prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei delegati delle liste presso gli uffici centrali circoscrizionali dev'essere presentato alla cancelleria del tribunale sede dello stesso ufficio in qualsiasi momento successivo all'inizio delle operazioni di competenza di tale ufficio. La stessa regola vale per la presentazione dell'atto di designazione dei delegati dei candidati presso l'ufficio centrale regionale, che deve però essere presentata alla cancelleria della corte d'appello.	Art. 1 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 35 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570	Adempimenti delle liste e dei candidati
Nel giorno antecedente la votazione e nel giorno stabilito per le elezioni	Dalle 24 del 29 maggio 2015	<b>Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda.</b> Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. <b>Fine della trasmissione su mezzi radio-televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica.</b>	Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212 e art. 9-bis del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807	Propaganda elettorale
<b>Giorno della votazione</b>	<b>31 maggio 2015</b>	<b>Si vota dalle 7 alle 23 del 31 maggio 2015.</b>	Art. 1 l. 17 febbraio 1968, n. 108, artt. 48 e 51 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 399 l. 27 dicembre 2013, n. 147	Votazione
<b>Operazioni di scrutinio</b>	<b>Dalle ore 23 del 31 maggio e dalle ore 14 dell'1 giugno 2015</b>	<b>Lo scrutinio delle elezioni regionali comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto alle 23. Lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà alle 14 di lunedì 1 giugno. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro le 24 ore.</b>	Artt. 1 e 20 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 53 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570	Votazione